# COMUNERODIAGASTAGNARO

Via D. Alighieri 210 - C.A.P. 37043 - Codice Fiscale 82005890239 - Partita I.V.A. 01640550230

IL SINDACO

N. 3617 di protocollo

# ORDINANZA N. 13/2023

**Oggetto**: Ordinanza ai sensi dell'O.M. 6 Agosto 2013 - Ordinanza concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. Avviso corretta gestione dell'animale.

### **II SINDACO**

PRESO ATTO dell'episodio di tentata aggressione del 29/03/2023 da parte del cane pastore tedesco sesso M intero, microchip n. 380260140123379, di proprietà del sig. Galetto Giammarco, ma detenuto in via continuativa dal padre Galetto Giovanni, residente a Castagnaro (VR) in Via Bongenti, n. 362;

CONSIDERATO che ilcane vittima del tentativo di aggressione n. microchip 380260044756953, di proprietà del signor Scarmato Giovanni è stato visitato dal medico veterinario Dott. Luca Rigo in data 29/03/2023 e che l'episodio di tentata aggressione sopramenzionato è stato comunicato da parte del medesimo proprietario dell'animale con nota prot. n. 15726 del 03/04/2023;

PRESO ATTO dell'esito dell'intervista del detentore in via continuativa del cane che ha effettuato la tentata aggressione ed appurata la versione dei fatti da parte dei Veterinari ufficiali intervenuti;

**CONSIDERATO** che non vi sono episodi simili in precedenza a carico del cane di proprietà del sig. Galetto Giammarco:

PRESO ATTO delledichiarazioni del signor Galetto Gianni in merito alle modalità di detenzione dell'animale e verificato il luogo dove l'animale vive abitualmente;

**CONSIDERATO** che inottemperanza all'O.M. 6 Agosto 2013 e s.m.i. è stata stabilita l'esistenza di un eventuale rischio potenziale dell'animale (profilo morsicatore rischio 2);

#### VISTI:

- il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954;
- la L.R. VENETO 28 Dicembre 1993, n. 60 Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo e s.m.i;
- l'Ordinanza Ministeriale del 03/03/2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani,

alla luce di quanto sopra esposto, al fine di prevenire altri episodi di tentate aggressioni (o morsicature) e di tutelare l'incolumità delle persone e degli animali

# **ORDINA**

- al signor GALETTO GIAMMARCO, in qualità di proprietario dell'animale e al signor GALETTO GIOVANNI, in qualità di detentore in via continuativa dell'animale entrambi residenti a Castagnaro (VR), in Via Bongenti n. 362 di ottemperare alle seguenti prescrizioni:
  - 1. di garantire il contenimento del cane all'interno del giardino della proprietà, se necessario predisponendo apposito cancelletto interno, onde evitare fughe e prevenire ulteriori episodi di aggressione;
- di stipulare idonea polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;

- Si consiglia di far eseguire un percorso comportamentale al cane (si allega a tal fine una lista dei Medici veterinari comportamentalisti dei quali si può avvalere);
- 4. l'obbligo di osservare quanto disposto dagli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza di cui in oggetto, che testualmente recita:

## Art. 1.

- 1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
- 2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
- 3. <u>Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure</u>:
- a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
- b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
- 4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali.
- 5. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.
- 6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
- 7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.

#### Art. 2.

- 1. Sono vietati:
- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
  - 1) recisione delle corde vocali;
  - taglio delle orecchie;
  - 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine

riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;

- e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
- 2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
- 3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
- 4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
- 5. sì consiglia la vaccinazione antirabbica;
- 6. l'obbligo per il proprietario/detentore di seguire il percorso formativo per il conseguimento del "patentino" (art. 1 comma 4 dell'O.M. 03/03/2009). Il corso dovrà essere svolto entro il termine massimo di un anno dalla notifica della presente ordinanza;

Si ritiene utile riportare i riferimenti normativi tutt'oggi vigenti in materia:

- O.M. 3 MARZO 2009;
- D.R.V. n. 272/2007;
- D.R.V. n. 164/2009;
- D.G.R. n. 2014/2010.

Il Servizio Veterinario competente ha il compito di effettuare al termine del percorso una valutazione finale dei risultati, per verificare la capacità del proprietario nella corretta gestione dell'animale e proporre al sindaco eventuali modifiche o revoche dei provvedimenti adottati.

Qualora il proprietario non ottemperi a quanto stabilito nel provvedimento sindacale, il Sindaco a tutela dell'incolumità pubblica, su proposta del Veterinario ufficiale, dispone l'affidamento temporaneo presso una struttura che garantisca una detenzione e una terapia comportamentale adeguata.

I costi di mantenimento, custodia e recupero comportamentale, compresi quelli relativi al periodo di affidamento sono a carico del proprietario, anche in caso di rinuncia di proprietà.

Le presenti misure rimangono in vigore fino al completamento del percorso rieducativo e successiva verifica del Servizio Veterinario.

#### DEMANDA

la vigilanza dell'esecuzione della presente ordinanza:

- al Servizio Veterinario ACJSL 9 Scaligera, Distretto 3 di Legnago, con sede a Legnago in via Gianella, n. 1;
- alla Polizia Locale di Legnago.

#### **AVVERTE**

- che il responsabile del procedimento è il Sindaco Responsabile dell'Area Amministrativa Formigaro Christian;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso il Comando Polizia locale del Basso Adige di Legnago (VR);
- che l'interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

- che la mancata esecuzione da parte del proprietario intimato comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art. 650 del Codice Penale;

# **DISPONE**

la notifica del presente provvedimento al Settore Veterinario dell'AUSL 9 Scaligera - Distretto 3 di con sede a Legnago in Via Gianella, n. 1..

Castagnaro, lì - 3 MAG, 2023

II Sindaco Christian Formigaro